



## COMUNICATO UFFICIALE N.179

**179/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 14 Dicembre 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;

Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DEL CALCIATORE Remo Pio BASSO/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 30.06.2017,il sig.Remo Pio BASSO,tramite il proprio legale, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici ed alla Società SPORTING FULGOR (Già A.S.D.MADREPIETRA DAUNIA), asserendo di aver concluso con la stessa,un accordo economico prevedente un importo lordo di €9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Il ricorso, è stato anche nuovamente notificato alla Società tramite PEC in data 15.09.2017, su richiesta avanzata dal legale del calciatore in sede d'udienza il 14.09.2017.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.000,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),al pagamento in favore del sig.Remo Pio BASSO,della somma di €3.000,00.

**F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti**  
**Commissione Accordi Economici**

Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 – fax +39 06 32822.704

caelnd@pec.it– cae@lnd.it– www.lnd.it

C.F. 08272960587 – CCIA di Roma – R.E.A. 1296929

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

## 2)RICORSO DEL CALCIATORE Silvano BOZZI/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 29.06.2017, il sig. Silvano BOZZI tramite il proprio legale, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici ed alla Società SPORTING FULGOR (Già A.S.D. MADREPIETRA DAUNIA), asserendo di aver concluso con la stessa, un accordo economico prevedente un importo lordo di € 4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Il ricorso, è stato anche nuovamente notificato alla Società tramite PEC in data 15.09.2017, su richiesta avanzata dal legale del calciatore in sede d'udienza il 14.09.2017.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 1.650,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Silvano BOZZI della somma di € 1.650,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

## 3)RICORSO DEL CALCIATORE Mario DI MAIO/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 28.06.2017, il sig. Mario DI MAIO tramite il proprio legale, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici ed alla Società SPORTING FULGOR (Già A.S.D. MADREPIETRA DAUNIA), asserendo di aver concluso con la stessa, un accordo economico prevedente un importo lordo di € 4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Il ricorso, è stato anche nuovamente notificato alla Società tramite PEC in data 15.09.2017, su richiesta avanzata dal legale del calciatore in sede d'udienza il 14.09.2017.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.500,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Mario DI MAIO, della somma di €.1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco ESPOSITO/F.B.C.GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/10/2017 il sig. Francesco ESPOSITO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.B.C.GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.1.412,00 quale residuo dell'accordo in essere calcolata fino alla data del 12/09/2017 in quanto poi trasferito ad altra Società

Si rileva preliminarmente, che in data 12/12/2017, il legale del calciatore faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia tramite PEC per intervenuta transazione della vertenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Ciro LUCCHESI/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 9.09.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Ciro LUCCHESI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.5.550,00 a titolo di residuo del compenso

globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig.Ciro LUCHESE della somma di €.5.550,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TODINO/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 28.09.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig.Giuseppe TODINO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.11.658,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig.Giuseppe TODINO della somma di €.11.658,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
 Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano TAROLLI/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 11.10.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig.Stefano TAROLLI,chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.6.276,28 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Stefano TAROLLI della somma di €.6.276,28  
 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio Antonio ROMEO/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 30.09.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig.Fabio Antonio ROMEO,chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.17.750,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Fabio Antonio ROMEO della somma di € 17.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 9) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano NAVAS/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 7.09.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Gaetano NAVAS, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 1.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Gaetano NAVAS della somma di € 1.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 10)RICORSO DEL CALCIATORE Alfredo VARSI/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

la Commissione Accordi Economici

- letto il reclamo;
- letta la memoria difensiva datata 17/10/2017 della società tempestivamente prodotta;
- letta la memoria di replica del reclamante datata 30/10/2017;
- sentito il reclamante all'udienza del 14/12/2014, assistito dall'Avv. Federico Schiavoni
- rilevato che:

1) le quietanze liberatorie prodotte dalla società attestano pagamenti per complessivi Euro 10.100,00 e la firma in calce alle stesse è stata riconosciuta come propria dal reclamante in udienza, come da dichiarazione scritta in atti, avendole lo stesso visionate negli originali;

2) l'ulteriore documentazione prodotta dalla società non ha i requisiti minimi richiesti dall'art. 25 bis, comma 6 del regolamento L.N.D. ai fini probatori;

3) la differenza tra l'importo previsto dall'accordo economico (Euro 14.000,00) e l'importo attestato complessivamente dalla quietanze liberatorie (Euro 10.100,00) è pari ad Euro 3.900,00;

4) il reclamo reca una minore domanda di pagamento per Euro 3.100,00;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig. Alfredo VARSI della somma di € 3.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CHIOCHIA/U.S.AGROPOLI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2017 il sig.Vincenzo CHIOCHIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Precisando di aver percepito rate per €3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.500,00.

La Società in data 26.10.2017 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

Con ulteriore memoria in data 2.11.2017, il legale del calciatore, modificava la richiesta del credito, ammettendo un mero errore nella quantificazione dello stesso, in €2.500,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione accordi economici presso la L.N.D. condanna la Società U.S.AGROPOLI al pagamento in favore del sig.Vincenzo CHIOCHIA della somma di €2.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 12)RICORSO DEL SIG.Christian NOSCHESE/SSC D.FRATTESE S.r.l. (Collab.Gest.Sportiva)

Con reclamo datato 29.09.2017 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSC D.FRATTESE S.r.l.il sig.Christian NOSCHESE (Collab.Gest.Sportiva), chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione



dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSC D.FRATTESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Christian NOSCHESE della somma di €3.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 13) RICORSO DELLA CALCIATRICE Carlotta MOSCIA/U.S. S.ZACCARIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 7/09.2017 la sig.na Carlotta MOSCIA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.S.ZACCARIA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.150,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per €1.750,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S. S.ZACCARIA al pagamento in favore della sig.na Carlotta MOSCIA della somma di €1.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo:

[Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 14)RICORSO DEL CALCIATORE Marco SCHIAVINO/A.S.D.GELBISON VALLO D. LUCANIA

Con reclamo datato 17.08.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.GELBISON VALLO D.LUCANIA il sig.Marco SCHIAVINO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.GELBISON VALLO D. LUCANIA, al pagamento in favore del sig.Marco SCHIAVINO della somma di €.2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 15)RICORSO DEL CALCIATORE Carmine DE STEFANO/C.S.VULTUR

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 1.09.2017 il sig.Carmine DE STEFANO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società C.S.VULTUR al pagamento della somma di €.10.870,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società C.S.VULTUR al pagamento in favore del sig.Carmine DE STEFANO della somma di €.10.870,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 16)RICORSO DEL CALCIATORE Achille ARACRI/C.S.VULTUR

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 12.09.2017 il sig.Achielle ARACRI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società C.S.VULTUR al pagamento della somma di €.3.690,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società C.S.VULTUR al pagamento in favore del sig.Achille ARACRI della somma di €.3.690,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 17)RICORSO DEL CALCIATORE Antonello SCAVONE/C.S.VULTUR

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 14.09.2017 il sig.Antonello SCAVONE si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società C.S.VULTUR al pagamento della somma di €.2.400,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società C.S.VULTUR al pagamento in favore del sig. Antonello SCAVONE della somma di €2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 18) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea GIANOTTI/A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909

Con reclamo datato 26.06.2017, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Andrea Gianotti chiedeva la condanna della ADS Fortis Juventus 1909 al pagamento della somma di € 5.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.

La società controinteressata, in data 04.07.2017, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva il rigetto integrale del reclamo, allegando dichiarazione di quietanza liberatoria firmata dal sig. Andrea Gianotti con riferimento alla stagione sportiva 2015/2016.

Il calciatore pura riconoscendo la propria firma in calce alla dichiarazione prodotta dalla società ha asserito che la stessa venne apposta non già in data 18.05.2016 bensì nel mese di novembre 2015.

La questione così come rappresentata fa emergere elementi di incertezza circa la genuinità della quietanza di pagamento prodotta dalla società, con particolare riferimento all'effettiva conoscenza del contenuto della dichiarazione sottoscritta. Allo stato pertanto la Commissione ritiene di non avere elementi sufficienti per pronunciarsi e al contrario necessita di ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di formazione della presunta dichiarazione di quietanza che la Società fornisce quale prova dell'estinzione del proprio debito nei confronti del sig. Gianotti Andrea.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig. Gianotti Andrea e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. affinché vengano esperiti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo la CAE in condizione di pronunciare la propria decisione.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 9 Gennaio 2018

Il Segretario Generale  
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND  
(Cosimo Sibilìa)